

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

STUDIO LEGALE AVV. IRENE LO BUE

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Fax 0521.570233
PEC: lobuestudiolegale@pecstudio.it

**SI NOTIFICHI OGGI
13.11.2013**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 1905/13 UD. 03.04.2014

Per i Sigg.ri:

1. ABBATTISTA GIULIA
2. AMBROSONE LUANA
3. ANGIONE ANTONIA
4. BARBARO BRUNO
5. BARONE ROSSANA
6. BASSO LOREDANA
7. BATTAGLIA SONIA
8. DE LORENZO ANGELA
9. DE MAIO SALVATORE
10. DETTORI MONICA
11. DI MARTINO TIZIANA
12. DIENI GIULIO
13. FLORIO SALVATORE
14. GALBIATI ALESSANDRA
15. GIARDIELLO GIOVANNA
16. LUCIANETTI FRANCESCA
17. MARTINO FILOMENA
18. MASCIA FABRIZIO
19. MERRA ELISABETTA
20. PETRONE GIUSEPPE
21. PORCILE MICHELE
22. PORCO JESSICA
23. PRIAMO LAURA
24. RASO MARIELLA
25. REALE ANTONIO ANGELO

26. ROCCA ROBERTA
27. ROLLO ALESSANDRO
28. ROTELLA ANTONELLA
29. SANTARSIERO MARISA
30. SATTA ADALGISA
31. TERRACCIANO MARIA
32. TOMAINO ANGELA
33. TORELLINI NATALINA
34. TROISIO CONSIGLIA
35. TURONE ROSANNA
36. VINZI SERENA tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 1905/13, dall'Avv. Irene Lo Bue, C.F. LBO RNI 78M45 B602 M, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, con studio in Parma nella Strada Garibaldi, 38, fax 0521570233, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*;

NEI CONFRONTI

- degli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per la Liguria, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, e per l'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **CECCHI ANGELICA**, nata a Pescia (PT) il 23.12.1982, residente in Pontebuggianese (PT), CAP 51019, nella Via Bramalegno, 3, C.F. CCC NLC 82T63 G491Z, USR TOSCANA;
- **CAVALLINI STEFANO**, nato a San Marco in Lamis (FG) il 07.11.1977, residente in Napoli, CAP 80125, nella Via Consalvo, 99/H, Edificio F Scala B, C.F. CVL SFN 77S07 H985 U, USR CAMPANIA;
- **MAUCERI MARIA DANIELA**, nata a Reggio di Calabria il 06.07.1978, residente in Reggio di Calabria CAP 89132, nella Via Ciccarello, 77/C, C.F. MCR MDN 78L46 H224 B, USR CALABRIA;

- **MANINI MILENA**, nata a Ravenna il 13.05.1975, residente in Ravenna, CAP 48121, nella Via Bellotti, 16, C.F. MNN MLN 75E53 H199 E, USR EMILIA ROMAGNA;
- **GIORDANO MARCO**, nato a Palermo il 10.02.1975, residente in Palermo, CAP 90129, nel Corso Calatafimi, 535, C.F. GRD MRC 75B10 G273 G, USR PIEMONTE;
- **CONTE MARIA CETTINA**, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 23.12.1976, residente in Palermo, CAP 90128, nella Via G. Roccella, 61, C.F. CNT MCT 76T63 I365 X, USR SICILIA;
- **ANDERLUCCI LUCIA**, nato/a a JESI (AN), il 14/08/1975, residente in JESI (AN), nella VIA BORSELLINO PAOLO, 3, CAP 60035, C.F. NDRLCU75M54E388D, concorrente per la classe concorsuale A017 nella regione **ABRUZZO**;
- **SABIA ALDO**, nato a Potenza il 03.08.1970, ivi residente nella Via Aosta, 9, CAP 85100, C.F. SBA LDA 70M03 G942 G, concorrente per la classe concorsuale A033 nella regione **BASILICATA**;
- **DE MARTINO ROSARIA**, nato/a a GRAGNANO (NA), il 01/05/1978, residente in MERCATO SAN SEVERINO (SA), nella VIA MARCELLOFRAZ S VINCENZO, 77, CAP 84085, C.F. DMRRSR78E41E131O, concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **BASILICATA**;
- **FALVO ANGELA**, nato/a a LAMEZIA TERME (CZ), il 04/04/1973, residente in LAMEZIA TERME (CZ), nella VIA DEI MORGETI, 23, CAP 88046, C.F. FLVNGL73D44M208T , concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **CALABRIA**;
- **LUMICISI PAMELA**, nato/a a POLISTENA (RC), il 01.10.1982, residente in SAN GIORGIO MORGETO (RC), nella CONTRADA SCERRA, 3 INT.1, CAP 89017, C.F. LMCPML82R41G791A, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **CALABRIA**;
- **PACECCA PASQUALINO**, nato/a a AUSTRALIA (EE), il 04/12/1966, residente in ROCCELLA IONICA (RC), nella VIA ROMA NUOVA, 63, CAP 89047, C.F. PCCPQL66T04Z700Z, concorrente per la classe concorsuale A017 nella regione **CALABRIA**;
- **NUCERA CAROLINA VALENTINA**, nato/a a MELITO DI PORTO SALVO (RC), il 14/02/1982 residente in CONDOFURI (RC), nella VIA SALINELLA ALTA, SNC, CAP 89030, C.F. NCRCLN82B54F112R, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **CALABRIA**;
- **DONNARUMMA CLAUDIO**, nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), il 03.11.1969, residente in GRAGNANO (NA), nella VIA CASTELLAMMARE, 148, CAP 80054, C.F. DNNCLD69S03C129N , concorrente per la classe concorsuale A017 nella regione **CAMPANIA**;

- **PALOMBA CARMEN**, nato/a a PIANO DI SORRENTO (NA), il 27/06/1966, residente in PIANO DI SORRENTO (NA), nella TRAVERSA PETRULOCOR 1 SCA D, 12, CAP 80063, C.F. PLMCMN66H67G568O , concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **CAMPANIA**;
- **TESSITORE GENEROSO**, nato/a a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), il 20/05/1975, residente in SAN MARCELLINO (CE), nella VIA CADORNA, 6/A, CAP 81030, C.F. TSSGRS75E20I234F , concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **CAMPANIA**;
- **DI RUBBA MARIA FRANCA**, nato/a a ROMA (RM), il 23/08/1982 residente in CASERTA (CE), nella VIA ALESSANDRO DE FRANCISCIS, 84, CAP 81100, C.F. DRBMFR82M63H501I, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **CAMPANIA**;
- **BACCHINI LIANA** nato/a a PARMA (PR), il 07/07/1974, residente in PARMA (PR), nella VIA CIMA PALONE, 9, CAP 43123, C.F. BCCLNI74L47G337V, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **EMILIA ROMAGNA**;
- **FIORITO ROSSELLA**, nato/a a SAVONA (SV), il 11/05/1973, residente in SAVONA (SV), nella VIA BELVEDERE, 17, CAP 17100, C.F. FRTRSL73E51I480O, concorrente per la classe concorsuale A017 nella regione **LIGURIA**;
- **FRIGERIO PARIANI ELEONORA**, nato/a a CUGGIONO (MI), il 31/08/1977, residente in BUSCATE (MI), nella VIA MONTECERVINO, 12, CAP 20010, C.F. FRGLNR77M71D198R , concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **LOMBARDIA**;
- **FERRERO DANIELA**, nato/a a TORINO (TO), il 17/09/1965, residente in RONCO BRIANTINO (MB), nella VIA GAETANO DONIZETTI, 11, CAP 20885, C.F. FRRDNL65P57L219Z, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **LOMBARDIA**;
- **MAURINI ELENA**, nato/a a ROMANO DI **LOMBARDIA** (BG), il 02/10/1982 residente in BARIANO (BG), nella VIA GIULIO NATTA, 9, CAP 24050, C.F. MRNLNE82R42H509N , concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **LOMBARDIA**;
- **TOGNO ANTONELLA**, nato/a a VERBANIA (VB), il 31/01/1967, residente in CASALE CORTE CERRO (VB), nella VIA SANT' ANNA, 54, CAP 28881, C.F. TGNNNL67A71L746F, concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **PIEMONTE**;
- **CAPANO DEBORA**, nato/a a TORINO (TO), il 07/05/1981, residente in TORINO (TO), nella VIA LURISIA, 1, CAP 10141, C.F. CPNDBR81E47L219S , concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **PIEMONTE**;

- **TOMA ANNA RITA**, nato/a a CASARANO (LE), il 30/07/1978, residente in CASARANO (LE), nella VIA ARCHIMEDE, 16, CAP 73042, C.F. TMONRT78L70B936Y, concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **PUGLIA**;
- **TAMIANO MARIA CONCETTA**, nato/a a CAMPI SALENTINA (LE), il 04/03/1974, residente in NOVOLI (LE), nella VIA BORGO, 7, CAP 73051, C.F. TMNMCN74C44B506O , concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **PUGLIA**;
- **LUCE ANNA MARIA**, nato/a a FOGGIA (FG), il 30/09/1973 residente in STORNARELLA (FG), nella VIA C.COLOMBO, 22, CAP 71048, C.F. LCUNMR73P70D643A , concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **PUGLIA**;
- **D'ANDREA LUCIA**, nato/a a SAN SEVERO (FG), il 16/12/1983 residente in SAN SEVERO (FG), nella VIA C. PISACANE, SNC, CAP 71016, C.F. DNDLCU83T56I158V , concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **PUGLIA**;
- **MANCA MARIA ANTONIETTA**, nato/a a GHILARZA (CA), il 16/04/1967, residente in CAGLIARI (CA), nella VIA BARONIA, 22, CAP 09121, C.F. MNCMNT67D56E004U, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **SARDEGNA**;
- **MOGLIARISI ROSARIO**, nato/a a CALTAGIRONE (CT), il 15/12/1969, residente in CALTAGIRONE (CT), nella VIA G. TONIOLO, 20, CAP 95041, C.F. MGLRSR69T15B428B, concorrente per la classe concorsuale A033 nella regione **SICILIA**;
- **GIULIANELLI CHIARA**, nato/a a PERUGIA (PG), il 18/06/1971, residente in PERUGIA (PG), nella VIA ALCIDE DE GASPERI, 12, CAP 06125, C.F. GLNCHR71H58G478A, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **UMBRIA**;

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

- I. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Abruzzo**:
 - **A017**, del 23.08.2013, prot. n. AOODRAB7814, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013;
- II. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Basilicata**:
 - **AAAA**, del 05.08.2013, prot. n. 4583 AOODRBA Reg. Uff. Usc. e rettifica del 23.08.2013, prot. n. 4889 AOODRBA Reg. Uff. Usc., e comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 05.08.2013;
 - **A033**, del 09.08.2013, prot n 4680 AOODRBA Reg. Uff. Usc. , e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 09.08.2013;
- III. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Calabria**:
 - **EEEE**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCAL13725, e rettifica del 2.10.2013, prot. n. AOODRCAL16629, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al

28.08.2013;

- **A017**, del 27.09.2013, prot. n. AOODRCAL 16346, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 27.09.2013;
- **AAAA**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCAL 13727, e rettifica del 2.10.2013, prot. n. AOODRCAL 16630, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

IV. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Campania**:

- **AAAA**, del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/23, e rettifiche del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U, e del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/1, e del 4.09.2013, Prot. N. AOODRCA 6443/U/2, e del 5.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/3, e del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/4, e del 26.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/6 e del 24.10.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/9 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **EEEE**, del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/24, e rettifiche del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U, e del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/1, e del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/2, e del 30.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/3, e del 6.11.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/4 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A017**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/6 e rettifica del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAuff.Dir. 8352/U/6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

V. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Emilia Romagna**:

- **EEEE**, Prot. n. 14344/C10 Decreto n. 446 del 28.08.20013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

VI. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Liguria**:

- **A017**, Decreto Prot. n. 6649/C20 del 21.8.2013, e rettifica del 11.09.2013 Prot. n. 6916/C20, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 21.08.2013;

VII. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Lombardia**:

- **AAAA**, Decreto Prot. n. 491 del 20.08.2013, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 20.08.2013;
- **EEEE**, Decreto Prot. n. 562 del 23.08.2013, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013;

VIII. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Piemonte**:

- **EEEE** del 29.08.2013, prot. n. 8127, e rettifiche del 09.09.2013, prot. n. 8607; e del 30.09.2013, prot. n. 9204, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 29.08.2013;
- **AAAA** del 30.08.2013, prot. n. 8221, e rettifiche del 31.08.2013, prot. n. 8290, e prot. n. 8608 del 09.09.2013, e prot. n. 9259 del 1.10.2013, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 30.08.2013;

IX. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Puglia**:

- **AAAA**, del 27.08.2013 Prot. AOODRPU. n.6048 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 27.08.2013;
- **EEEE**, del 23.08.2013 Prot. AOODRPU. n.5978 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013;

X. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Sardegna**:

- **EEEE**, Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 13665 del 27.08.2013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 27.08.2013;

XI. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Sicilia**:

- **A033**, MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 16582/ USC del 28.08.2013, rettifica MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 20562/ USC del 22.10.2013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

XII. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Umbria**

- **EEEE** del 26.08.2013 Prot. n. AOODRUM 11707/C7, e comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 26.08.2013;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 1905/13, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari:

- **dei provvedimenti di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **già pubblicati da parte degli USR** dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, e dell'Umbria, **per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei**¹;
- **degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **già pubblicati da parte degli USR** dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, e dell'Umbria, nella parte in cui tali elenchi **non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50**, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;
- **Quale atto presupposto, del Bando di Concorso** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, **all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

E ciò, in quanto, i ricorrenti, aspirando a concorrere all'assunzione attraverso il canale del 50% dei posti riservato al concorso ordinario, **hanno partecipato alla prova**

¹ 30:50 = 6:10

preselettiva per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole pubbliche, indetto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 e, in esito alla suddetta prova preselettiva, **hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 30/50** (cioè un punteggio che, riportato a decimi, **non è inferiore a sei**), **ma inferiore alla soglia dei 35/50 (7/10)** che, **ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Bando impugnato, consente l'ammissione alle prove concorsuali** per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica, e – proprio per non aver raggiunto tale soglia dei 7/10 – **hanno ricevuto comunicazione di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per cui è causa.**

I ricorrenti **hanno contestato proprio la suddetta clausola del Bando** che, ponendo quale **soglia minima** per l'accesso alle prove concorsuale il punteggio di **35/50**, ha palesemente violato il **criterio posto dall'art. 400, comma 11, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), ai sensi del quale **la preclusione allo svolgimento delle successive prove concorsuali** può essere disposta soltanto laddove il concorrente abbia conseguito, nella prova precedente, **un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei**; ossia, **un punteggio che, in proporzione, rapportato in cinquantiesimi, sia inferiore a 30.**

2. A sostegno della propria impugnativa, **i ricorrenti hanno esposto i seguenti MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza: “[...]:**

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297**
- **ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.**

*In via preliminare appare opportuno ricostruire il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale docente** ed educativo della scuola pubblica.*

*Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** per il reclutamento dei docenti, all'**art. 400**, ha previsto quanto segue:*

- **comma 8:** *Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;*

- **comma 9:** Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;
- **comma 10:** **Superano le prove scritte**, grafiche o pratiche **e la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quarantesimi**.
- **comma 11:** [...] Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.**

La piana lettura delle predette disposizioni di legge, invero, rende manifesti i **motivi d'illegittimità** del bando oggi impugnato.

E, invero, **il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, recante il bando del concorso per reclutamento del personale docente, all'art. 5, ha prescritto, in aggiunta alle prove concorsuali scritte e orali previste dall'art. 400, commi 9 e 10, del citato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, una prova di preselezione computer-based**, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, **volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle lingue comunitarie.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del suddetto bando, sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50**, ossia un **punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

Ora, **il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, nel dettare agli articoli 399 e ss. le norme concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, **ha nettamente distinto tra:**

- **LE PROVE PROPRIAMENTE CONCORSUALI, SCRITTE ED ORALI**, volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse dei candidati ai fini dell'assunzione alle dipendenze del MIUR; prove **disciplinate dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U.**, per le quali è previsto il relativo **superamento** soltanto a favore dei candidati che abbiano riportato una **votazione non inferiore a ventotto quarantesimi**, cioè una votazione che, **riportata a decimi, non sia inferiore a sette.**
- **LE ULTERIORI, EVENTUALI E DIVERSE PROVE**, previste in via generale dal successivo comma 11 del predetto art. 400 T.U. - **nel cui novero possono**

ricomprendersi le prove preselettive, finalizzate esclusivamente a sfoltire la schiera dei partecipanti al concorso - per il cui superamento è previsto un punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei.

Da qui l'illegittimità del bando oggi impugnato nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, dopo aver ribadito che il punteggio delle prove preselettive non concorre a formare il punteggio di merito del candidato, prevede il superamento della prova preselettiva soltanto per i concorrenti che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50, ossia un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un **punteggio non inferiore a 30/50**, ossia un **punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione**, hanno pieno diritto a sostenere le prove scritte ed orali propriamente concorsuali.

E, invero, soltanto per quest'ultime prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U., volte ad accertare le competenze disciplinari degli aspiranti docenti, si applicherà il diverso criterio dell'esito positivo per chi avrà riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non è inferiore a sette.

La previsione di una **diversa soglia di punteggio per il superamento, da un lato, delle prove propriamente concorsuali, scritte ed orali, e dall'altro, delle preliminari prove d'accesso al concorso**, il cui svolgimento è rimesso al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, **è peraltro pienamente giustificata in relazione alla particolare funzione svolta dai test preselettivi in seno ad una procedura concorsuale.**

Dalle normative di settore, la L. n. 89 del 1913 e s.m.i. per il concorso notarile, e il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e s.m.i., (si veda l'art. 123-bis), per il concorso da uditore giudiziario, emerge inconfutabilmente la natura e la funzione della **prova preselettiva**, che **non costituisce una prima fase concorsuale** di rango uguale alle altre prove (**tanto è vero che non ha alcuna influenza sul punteggio finale**), ma è **unicamente finalizzata a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi** per affrontare le fasi concorsuali successive.

Così come rilevato in premessa, peraltro, **tra i requisiti di ammissione** per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente, il bando oggi impugnato prevede proprio **il titolo di abilitazione all'insegnamento** ossia **l'idoneità all'esercizio della professione docente, valida per l'inserimento nelle graduatorie ad**

esaurimento utilizzabili, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, **per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente.**

La prova preselettiva, dunque, non può essere deputata ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno a preconstituire un giudizio d'idoneità all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di snellire le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei requisiti attitudinali di base.

La preselezione, dunque, si configura come un **istituto di carattere assolutamente eccezionale**. Esso, invero, comunque **limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chance individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.**

E, invero, tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se **la preselezione non si sovrapponga alle prove concorsuali, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione oggi resistente.**

Soltanto **le prove concorsuali, scritte e orali**, infatti hanno la specifica **funzione di valutare la padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica.**

Il legislatore, dunque, proprio per evitare tale possibile sovrapposizione, ha nettamente distinto il punteggio soglia (ventotto quarantesimi, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette) richiesto per il superamento delle prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U, e il diverso punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei, necessario per il superamento delle ulteriori, eventuali, prove selettive.

Onde la palese illegittimità del bando oggi impugnato, laddove **in violazione del criterio generale della soglia di accesso di 6/10 prevista, per le prove non propriamente concorsuali, dal comma 11 del predetto art. 400 T.U, prescrive il punteggio di 35/50 (cioè 7/10) quale punteggio minimo per il superamento dei test preselettivi.**

È, dunque, evidente che **l'amministrazione oggi resistente, ponendo tale illegittima soglia di accesso alla procedura concorsuale, ha travalicato i limiti della discrezionalità, atteso che il parametro obiettivo impiegato non appare in alcun modo congruo e razionale, in considerazione del dato inoppugnabile per cui la partecipazione al concorso è preclusa a soggetti che, avendo conseguito un punteggio di 34,5/50, ossia un punteggio che, riportato in decimi, supera nettamente la soglia del sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno dimostrato di possedere requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi selettive successive.**

Circostanza questa, invero, confermata dalla constatazione secondo cui, tra i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale è annoverata l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il percorso universitario delle Scuole di Specializzazione.

Occorre ancora una volta ricordare come **l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000**, enunci il principio in forza del quale **"l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti** previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134".

Invero, il passaggio a tono universitario delle abilitazioni all'insegnamento è avvenuto dopo una lunga fase di transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370).

Il sistema di abilitazione attraverso le SSIS, dunque, introdotto dall'art. 4 della legge 341 del 1990, è congegnato per formare gli aspiranti docenti secondo un rigoroso criterio di integrazione delle competenze teoriche e pratiche.

Si ponga mente all'elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).

Non si vede, dunque, come possa affermarsi che un docente abilitato con il percorso SSIS, che ha conseguito un punteggio di sufficienza (34,5/50 cioè 6,5/10) alle prove preselettive del concorso per cui è causa, non abbia le attitudini

minime per concorrere all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente!

A riprova dell'inidoneità della soglia di 35/50 (7/10) ad attuare una semplice prima scrematura della platea dei candidati destinati a misurarsi con le prove concorsuali vere e proprie, inoltre, è possibile constatare il **basso numero degli aspiranti che hanno superato le prove preselettive**. E, invero, sono stati ammessi allo scritto il 33,5%, appena 88.610 su oltre 321 mila iscritti.

Questi dati statistici dimostrano che la suddetta preselezione ha posto in essere un **meccanismo esclusivamente finalizzato a tagliare il più possibile il numero dei concorrenti, senza alcun rapporto con la misurazione delle competenze professionali, didattiche e pedagogiche.**

Un solo esempio delle domande previste dal test preselettivo chiarirà l'assoluta inidoneità dello stesso a selezionare in base al merito:

"Pamela, Fiona e Gina sono tre ragazze newyorkesi. Stanno prendendo il sole in una piscina della loro città. Pamela indossa un costume intero. Fiona legge un libro, Pamela e Gina sono cugine".

Barrare la risposta esatta:

- A. Fiona è una studentessa universitaria
- B. Pamela è grassa
- C. A Roma non sono le 9 del mattino
- D. Pamela e Fiona sono cugine

I ricorrenti, dunque, **avendo conseguito, in esito ai test preselettivi, la soglia di sufficienza (un punteggio pari o superiore a 30/50 cioè a 6/10)**, con il suesteso ricorso chiedono di poter **svolgere le prove concorsuali volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse**".

3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 1905/13 gli Uffici Scolastici dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, e dell'Umbria, oggi resistenti, hanno emanato i provvedimenti elencati *ut supra* dal numero I al numero XII.

4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale, oltre ché per aver previsto l'inserimento dei

ricorrenti in graduatoria “CON RISERVA”, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell’assunzione a tempo indeterminato.

5. Nelle more, il Tar Trento, **con la sentenza n. 336/2013**, in merito ad una questione identica a quella rivendicata dagli odierni ricorrenti, ha avallato le ragioni rivendicate dall’aspirante docente escluso, e ha così argomentato: “[...] Al riguardo, va ricordato che l’art. 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994, che disciplina la materia delle prove di esami per i concorsi a cattedre, stabilisce una soglia di sufficienza qualificata per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, fissata in 28/40 (corrispondenti a sette decimi). In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all’undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo però presente che l’attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva. **In altri termini, la sufficienza qualificata di 28/40 è riferita all’insieme delle prove scritte o grafiche, nessuna delle quali però deve essere valutata meno della sufficienza semplice.** La soglia di sufficienza qualificata, fissata, come detto, in un punteggio di 28/40 (corrispondenti a sette decimi) dall’art. 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per le sole prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, non può applicarsi - secondo un criterio ermeneutico di letteralità, ragionevolezza, funzionalità e coerenza - anche alle eventuali prove preselettive (non previste dal D. Lgs. 297 del 1994). Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, risponde ai ricordati canoni di logica e ragionevolezza - diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione comparativa delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto, piuttosto, nell’esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali (art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001: c.d., impropriamente, nuovo testo unico del pubblico impiego privatizzato) di “scrematura” preliminare del numero dei concorrenti da valutare attraverso le prove selettive vere e proprie - che la soglia di ammissione a queste ultime sia costituita da un punteggio di mera sufficienza non qualificata, e cioè 30/50 nella fattispecie (pari a 6/10) e non 35/50 come previsto dal bando. **Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall’undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice [...]”.** Ed ancora, correttamente, continua: “[...] **Nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all’insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche** (queste

*sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) **ma nella formazione culturale del candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.** Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico [...]."*

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

DISPORRE L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

- I. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Abruzzo**:
 - **A017**, del 23.08.2013, prot. n. AOODRAB7814, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013;
- II. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Basilicata**:
 - **AAAA**, del 05.08.2013, prot. n. 4583 AOODRBA Reg. Uff. Usc. e rettifica del 23.08.2013, prot. n. 4889 AOODRBA Reg. Uff. Usc., e comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 05.08.2013;
 - **A033**, del 09.08.2013, prot. n. 4680 AOODRBA Reg. Uff. Usc., e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 09.08.2013;
- III. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Calabria**:
 - **EEEE**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCAL13725, e rettifica del 2.10.2013, prot. n. AOODRCAL16629, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
 - **A017**, del 27.09.2013, prot. n. AOODRCAL 16346, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 27.09.2013;
 - **AAAA**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCAL 13727, e rettifica del 2.10.2013, prot. n. AOODRCAL 16630, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- IV. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Campania**:
 - **AAAA**, del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/23, e rettifiche del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U, e del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/1, e del 4.09.2013, Prot. N. AOODRCA 6443/U/2, e del 5.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/3, e del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/4, e del 26.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/6 e del 24.10.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/9 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
 - **EEEE**, del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/24, e rettifiche del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U, e del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/1, e del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/2, e del 30.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/3, e del 6.11.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/4 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
 - **A017**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/6 e rettifica del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- V. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Emilia Romagna**:
 - **EEEE**, Prot. n. 14344/C10 Decreto n. 446 del 28.08.20013 e, comunque, di tutti

- quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- VI. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Liguria**;
- **A017**, Decreto Prot. n. 6649/C20 del 21.8.2013, e rettifica del 11.09.2013 Prot. n. 6916/C20, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 21.08.2013;
- VII. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Lombardia**;
- **AAAA**, Decreto Prot. n. 491 del 20.08.2013, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 20.08.2013;
 - **EEEE**, Decreto Prot. n. 562 del 23.08.2013, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013;
- VIII. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Piemonte**:
- **EEEE** del 29.08.2013, prot. n. 8127, e rettifiche del 09.09.2013, prot. n. 8607; e del 30.09.2013, prot. n. 9204, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 29.08.2013;
 - **AAAA** del 30.08.2013, prot. n. 8221, e rettifiche del 31.08.2013, prot. n. 8290, e prot. n. 8608 del 09.09.2013, e prot. n. 9259 del 1.10.2013, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 30.08.2013;
- IX. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Puglia**:
- **AAAA**, del 27.08.2013 Prot. AOODRPU. n.6048 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 27.08.2013;
 - **EEEE**, del 23.08.2013 Prot. AOODRPU. n.5978 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013;
- X. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Sardegna**:
- **EEEE**, Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 13665 del 27.08.2013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 27.08.2013;
- XI. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Sicilia**:
- **A033**, MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 16582/ USC del 28.08.2013, rettifica MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 20562/ USC del 22.10.2013 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- XII. Graduatorie di merito definitive**, pubblicate con i decreti dell'USR **Umbria**:
- **EEEE** del 26.08.2013 Prot. n. AOODRUM 11707/C7, e comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 26.08.2013;

E, CONSEGUENTEMENTE, DICHIARARE

Il diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “pleno iure” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 13.11.2013

Avv. Irene Lo Bue

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
2. Uffici Scolastici Regionali per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per la Liguria, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, e per l'Umbria, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, e per l'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
3. **CECCHI ANGELICA**, residente in Pontebuggianese (PT), nella Via Bramalegno, 3, CAP 51019, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
4. **CAVALLINI STEFANO**, residente in Napoli, nella Via Consalvo, 99/H, Edificio F Scala B, CAP 80125, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
5. **MAUCERI MARIA DANIELA**, residente in Reggio di Calabria, nella Via Ciccarello, 77/C, CAP 89132, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
6. **MANINI MILENA**, residente in Ravenna, nella Via Bellotti, 16, CAP 48121, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

7. **GIORDANO MARCO**, residente in Palermo, nel Corso Calatafimi, 535, CAP 90129, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
8. **CONTE MARIA CETTINA**, residente in Palermo, nella Via G. Roccella, 61, CAP 90128, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
9. **ANDERLUCCI LUCIA**, residente in JESI (AN), nella VIA BORSELLINO PAOLO, 3, CAP 60035, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
10. **SABIA ALDO**, residente nella Via Aosta, 9, CAP 85100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
11. **DE MARTINO ROSARIA**, residente in MERCATO SAN SEVERINO (SA), nella VIA MARCELLOFRAZ S VINCENZO, 77, CAP 84085, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
12. **FALVO ANGELA**, residente in LAMEZIA TERME (CZ), nella VIA DEI MORGETI, 23, CAP 88046, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
13. **LUMICISI PAMELA**, residente in SAN GIORGIO MORGETO (RC), nella CONTRADA SCERRA, 3 INT.1, CAP 89017, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

14. **PACECCA PASQUALINO**, residente in ROCCELLA IONICA (RC), nella VIA ROMA NUOVA, 63, CAP 89047, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
15. **NUCERA CAROLINA VALENTINA**, residente in CONDOFURI (RC), nella VIA SALINELLA ALTA, SNC, CAP 89030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
16. **DONNARUMMA CLAUDIO**, residente in GRAGNANO (NA), nella VIA CASTELLAMMARE, 148, CAP 80054, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
17. **PALOMBA CARMEN**, residente in PIANO DI SORRENTO (NA), nella TRAVERSA PETRULOCOR 1 SCA D, 12, CAP 80063, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
18. **TESSITORE GENEROSO**, residente in SAN MARCELLINO (CE), nella VIA CADORNA, 6/A, CAP 81030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
19. **DI RUBBA MARIA FRANCA**, residente in CASERTA (CE), nella VIA ALESSANDRO DE FRANCISCIS, 84, CAP 81100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
20. **BACCHINI LIANA**, residente in PARMA (PR), nella VIA CIMA PALONE, 9, CAP 43123, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

21. **FIORITO ROSSELLA**, residente in SAVONA (SV), nella VIA BELVEDERE, 17, CAP 17100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
22. **FRIGERIO PARIANI ELEONORA**, residente in BUSCATE (MI), nella VIA MONTECERVINO, 12, CAP 20010, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
23. **FERRERO DANIELA**, residente in RONCO BRIANTINO (MB), nella VIA GAETANO DONIZETTI, 11, CAP 20885, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
24. **MAURINI ELENA**, residente in BARIANO (BG), nella VIA GIULIO NATTA, 9, CAP 24050, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
25. **TOGNO ANTONELLA**, residente in CASALE CORTE CERRO (VB), nella VIA SANT' ANNA, 54, CAP 28881, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
26. **CAPANO DEBORA**, residente in TORINO (TO), nella VIA LURISIA, 1, CAP 10141, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
27. **TOMA ANNA RITA**, residente in CASARANO (LE), nella VIA ARCHIMEDE, 16, CAP 73042, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

28. **TAMIANO MARIA CONCETTA**, residente in NOVOLI (LE), nella VIA BORGO, 7, CAP 73051, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
29. **LUCE ANNA MARIA**, residente in STORNARELLA (FG), nella VIA C.COLOMBO, 22, CAP 71048, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
30. **D'ANDREA LUCIA**, residente in SAN SEVERO (FG), nella VIA C. PISACANE, SNC, CAP 71016, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
31. **MANCA MARIA ANTONIETTA**, residente in CAGLIARI (CA), nella VIA BARONIA, 22, CAP 09121, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
32. **MOGLIARISI ROSARIO**, residente in CALTAGIRONE (CT), nella VIA G. TONIOLO, 20, CAP 95041, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
33. **GIULIANELLI CHIARA**, residente in PERUGIA (PG), nella VIA ALCIDE DE GASPERI, 12, CAP 06125, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati